



Milano, 17 gennaio 2014

*Alle aziende associate*

*e p.c. Ai Presidenti delle Associazioni*

**Oggetto: Appalti Pubblici – Sistema di qualificazione dei lavori pubblici – novità normative**

*Caro Soarfo*

allo scopo di impedire la completa “paralisi” del mercato degli appalti - *che si sarebbe determinata con l'applicazione del DPR 30 ottobre 2013 n. 208 (GU 29 novembre 2013) con cui il Ministero, recependo formalmente le indicazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato n. 3014/201, ha disposto l'abrogazione dell'art. 107, 2 comma e dell'art. 109, 2 comma in tema di qualificazione dei lavori pubblici* – il Governo è intervenuto, inserendo una **previsione ad hoc (art. 3, comma 9) nel Decreto Legge del 30 dicembre 2013 n. 151 che consente, per i prossimi mesi, di continuare ad applicare l'art. 107, 2 comma e l'art. 109, 2 comma del Regolamento sugli Appalti, proponendosi in questo periodo di rivedere completamente la disciplina della qualificazione negli appalti (e, quindi, le categorie SOA – Allegato A).**

Più precisamente, **l'art. 3, 9 comma del Decreto Legge del 30 dicembre 2013 n. 151** “Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali” (pubblicato nella GU 30.12.2013 n. 304) prevede espressamente che: **“continuino a trovare applicazione, fino al 30 settembre 2014, le disposizioni regolamentari di cui agli art. 107, comma 2, e 109, comma 2, del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti pubblici)”**.

Il decreto prevede, inoltre che **entro il 30 giugno 2014 dovranno essere adottate disposizioni sostitutive degli articoli 107, 2 comma e 109, 2 comma.**

**Ciò significa che il Ministero si propone di riscrivere, nei prossimi mesi, la disciplina della qualificazione nei lavori pubblici, non potendosi esimere dal rivedere le categorie specialistiche e super-specialistiche alla luce di quanto previsto nel parere del Consiglio di Stato del 26 giugno 2103 n. 3014.**

Come a tutti noto, infatti, con il sopracitato parere (reso nell'ambito del ricorso promosso da AGI - Associazione Imprese Generali) il Consiglio di Stato ha di fatto consentito alle imprese qualificate nella categoria SOA individuata dal bando come categoria prevalente di poter eseguire tutte le lavorazioni scorporabili, senza necessità di affidarle in subappalto (art. 109, 2 comma) né di richiedere l'ATI verticale nel caso di categorie super specialistiche di valore superiore al 15% del valore dell'appalto (art. 107, 2 comma).

Nei mesi scorsi la Federazione – con i contributi di molte aziende del settore - ha elaborato una sua proposta normativa - condivisa anche dalle associazioni ANIMA e ASSISTAL - che mira a riscrivere l'art. 107, comma 2, e l'art. 109, comma 1 e comma 2, riaffermando il principio della *qualificazione obbligatoria* per tutta una serie di categorie specialistiche (con la conseguenza che l'impresa generale se non è in possesso della qualificazione specifica deve ricorrere al subappalto ad impresa specializzata) e fornendo una definizione di "*elevato contenuto tecnologico*" ed "*elevata complessità tecnica*" che sono i due elementi necessari per considerare una lavorazione come "super-specialistica" (e quindi tra quelle che, se di importo superiore al 15% del valore dell'appalto, obbligano di fatto l'impresa generale a costituire una ATI).

La proposta normativa di ANIE pur condivisa nel suo impianto fondamentale dal Ministero, è stata ovviamente considerata una proposta di "parte" (quantomeno nella individuazione delle categorie) di cui comunque il Ministero terrà conto nell'elaborare un nuovo testo.

La volontà dichiarata dal Ministero è quella, infatti, di aprire un tavolo di confronto per la ridefinizione delle categorie (revisione completa dell'allegato A del Regolamento) avvalendosi quasi sicuramente di un organo terzo come il Consiglio Superiore dei Lavori pubblici.



DAL 1945 IL VALORE DELL'INNOVAZIONE

Si ricorda per completezza di informazione, infatti, che nel corso dell'ultimo incontro - tenutosi il 12 dicembre alla presenza del Ministro Lupi - il Ministero stesso si era fatto promotore di una proposta (che poi non ha visto la luce perché il decreto in cui l'emendamento era stato inserito non è stato convertito in legge) che mirava a far rivivere per dodici mesi le norme del vecchio regolamento di attuazione della legge sui lavori pubblici – il D.P.R. n. 554/1999 – per poter in questo periodo rivedere l'intero sistema di qualificazione con l'intervento appunto del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Confermandovi che l'impegno e l'attenzione di ANIE sul tema è massima, ci riserviamo di fornirvi tutti gli aggiornamenti necessari.

Con i migliori saluti

Maria Antonietta Portaluri